



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 DEL 04/08/2023

OGGETTO

PIAO 2023-2025: MODIFICA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO".

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 11:00 nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
SPANO' ALESSANDRO	Sindaco	P
RIGHI IVAN	Vicesindaco	P
MAZZALI CECILIA	Assessore	A
MENDRANO GIUSY	Assessore	P

Presenti: 3	Assenti: 1
-------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione [ora innanzi PIAO], ..., nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*.

VISTO il D.P.R. del 24 giugno 2022 n.81 con cui è stato approvato il *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* che ha puntualmente individuato gli atti di programmazione assorbiti dal PIAO e ha rimandato le amministrazioni con meno di 50 dipendenti al rispetto di adempimenti semplificati stabiliti con successivo decreto dal Ministro della pubblica amministrazione.

VISTO il successivo apposito Decreto di attuazione del Ministro della pubblica amministrazione, emanato in data 30 giugno 2022 n.132. con il quale è stato approvato il Regolamento circa il contenuto del PIAO nonché le semplificazioni per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6.

CONSIDERATO che il settimo comma dell'art. 6 del D.L. 80/2021 di cui in precedenza stabilisce che: *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*.

TENUTO CONTO che il D.M. n.132/2022 di cui in precedenza, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, del che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. [...]”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Maggio 2023 che dispone il differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

DATO ATTO che i termini di approvazione del PIAO 2023-2025 sono stati conseguentemente differiti al 30 agosto 2023.

DATO ATTO che il Comune di Campegine, alla data del 31/12/2022 contava meno di 50 dipendenti, come verificato nel Conto Annuale per il 2022, per cui nella redazione del PIAO 2023-2025 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022.

VISTA la delibera di Giunta n.44 del 30 giugno 2023 con il quale è stato tempestivamente approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 22/03/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 01/04/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 26/07/2023 di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2023-2025.

DATO ATTO che per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi strategici e gestionali si rendere necessario la modifica della sezione 3 "*Organizzazione e capitale umano*" del PIAO 2023-2025.

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di Revisione sulla sezione che compone il PIAO "3.3 - *Piano Triennale fabbisogni di personale*", verbale n.15 del 02/08/2023 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, come prescritto dalle disposizioni di cui alla Legge 448/2001 art.19, comma 8, e dal Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 art. 4, comma 2.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), **il primo aggiornamento** al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI TRASMETTERE** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come aggiornato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

3. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria Pelosi



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 28/07/2023

OGGETTO: PIAO 2023-2025: MODIFICA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO".

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine lì, 01/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 28/07/2023

OGGETTO: PIAO 2023-2025: MODIFICA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO".

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine lì, 02/08/2023

Responsabile

<Settore Gestione Risorse Umane>

RAMOLINI SILVIA / INFOCERT SPA



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 28/07/2023

OGGETTO: PIAO 2023-2025: MODIFICA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO".

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine li, 02/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 57 del 04/08/2023 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e contemporaneamente
[X] comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Campegine, li 16/08/2023

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere

S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 16/08/2023

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere

S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 16/08/2023 al 31/08/2023.

La delibera è divenuta ESECUTIVA il 04/08/2023 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 16/08/2023

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere

S.C.p.A.

SPESA PER DOTAZIONE ORGANICA 2023-2025

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CAMPEGINE		valore unitario	spesa totale
NUMERO	AREA		
3	Funzionari	33.045,11 €	99.135,33 €
21	Istruttori	30.424,47 €	638.913,87 €
1	Istruttori 18 ore	15.212,24 €	15.212,24 €
1	Istruttori 30 ore	25.353,73 €	25.353,73 €
5	Operatori esperti	27.131,31 €	135.656,55 €
	totale		914.271,71 €



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352

Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - E-mail segreteria@comune.campegine.re.it

VERBALE N° 15 DEL 2/8/2023

OGGETTO: PARERE SU PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025, Sezione "3.3 - Piano Triennale fabbisogni di personale".

Il giorno 02/08/2023, alle ore 16.00, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Renzo Bigi, nominato con deliberazione del Consiglio del Comune di Campegine n. 3 del 28/02/2022, ha proceduto alla lettura ed esame della documentazione inviata dal competente ufficio del Comune di Campegine, ai fini dell'espressione del parere di cui in oggetto.

Pertanto il Revisore, nell'ambito del suo ruolo

vista

- la proposta di delibera n. 65 del 28/07/2023 della Giunta Comunale – avente ad oggetto "PIAO 2023-2025: modifica sezione 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO". di cui lo schema di deliberazione predisposto viene conservato agli atti dal Revisore Unico;
- la richiesta di parere avanzata al Revisore dei Conti di codesto Comune in data 2 agosto 2023;

premessi che

- ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Il D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" il cui Art.1, comma 1, prevede la soppressione, tra gli altri, del Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto assorbito nell'apposita sezione del PIAO;
- l'art.239 comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il "giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lettera b)" del medesimo art.239 (che comprende fra le altre quelle in materia di programmazione economico-finanziaria);
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352

Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - E-mail segreteria@comune.campegine.re.it

dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019 il quale prevede:
1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

visti

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, con cui sono state stabilite le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni da parte dei Comuni del 13/05/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020;

dato atto

- che con il D.M. sopra richiamato sono state stabilite le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;
- che per il Comune di Campegine i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352

Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - E-mail segreteria@comune.campegine.re.it

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

POPOLAZIONE (al 31/12/2020)	5.298
FASCIA	E
VALORE SOGLIA PIÚ BASSO	26,9%
VALORE SOGLIA PIÚ ALTO	30,9%

visto

- quanto specificato dal D.M. 17 marzo 2020,
- la circolare esplicativa, al punto 1.2, in riferimento al suddetto D.M.,
- l'art..3, comma 1 lett.a) del D.M.

preso atto

dei prospetti di calcolo, predisposti dal Responsabile del Servizio Personale, allegati quali parti integranti alla presente deliberazione (Allegato E), dai quali si evince che il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari a **26,26%**, ed emerge che il Comune di Campegine si colloca al di sotto del valore inferiore dei suddetti valori soglia;

rilevato

che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, l'Ente può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 26,90%;

considerato

quanto riportato nella proposta di delibera del Settore, con particolare riferimento alla sezione 3.3 - Piano Triennale fabbisogni di personale del PIAO 2023-2025 in cui l'Ente ritiene, dopo analisi della situazione dei servizi dell'ente, di dare corso, per l'anno 2023, ai seguenti interventi:

- selezione per l'assunzione di 1 Collaboratore tecnico specializzato – Area Operatori esperti a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- selezione per l'assunzione di 1 istruttore tecnico – Area Istruttori, a tempo indeterminato e a tempo pieno;



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352

Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - E-mail segreteria@comune.campegine.re.it

- selezione per l'assunzione di 1 istruttore amministrativo contabile – Area Istruttori, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

preso atto

che le assunzioni previste nel PIAO, sezione 3.3, prima richiamate, rispettano il limite di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

acquisiti

- il parere di regolarità tecnica favorevole dei Responsabili del Servizio competente;
- il parere di regolarità contabile favorevole del Responsabile del Servizio competente;

esprime

parere favorevole

alla proposta di delibera n. 65 del 28/07/2023 della Giunta Comunale – avente ad oggetto “*PIAO 2023-2025: modifica sezione 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO"* e all'allegato PIAO 2023-2025 con riguardo alla sezione “3.3 - Piano Triennale fabbisogni di personale” unitamente agli allegati di cui si compone, per tutte le motivazioni espresse nella stessa.

IL REVISORE

(Firmato digitalmente)



**Comune di
Campegine**

PIAO

**PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE
2023-2025**

Approvato con D.G. 54/2023

Modificato con D.G. __/2023

PREMESSA	2
RIFERIMENTI NORMATIVI	2
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	5
1.1 - ANALISI CONTESTO ESTERNO	5
1.2 - ANALISI CONTESTO INTERNO	5
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	7
2.1 - Sottosezione di programmazione: valore pubblico	7
2.2 - Sottosezione di programmazione: performance	7
2.3 - Sottosezione di programmazione: rischi corruttivi e trasparenza	7
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	8
3.1 – Struttura Organizzativa.	8
3.2 - Organizzazione Lavoro Agile.	9
3.3 - Piano Triennale fabbisogni di personale.	9
SEZIONE 4. MONITORAGGIO.	22

PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento

delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto

legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15

e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsioni, entro 30 gg dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all’adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2023

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione: **COMUNE DI CAMPEGINE**

Indirizzo: **Piazza Caduti del Macinato 1 – 42040 Campegine (RE)**

Codice Fiscale: **80000690356** - Partita IVA **00446710352**

Sindaco: **Dott. Alessandro Spanò**

Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2022: **27**

Numero abitanti al 31/12/2022: **5.250**

Telefono: **0522/676521**

Sito istituzionale: www.comune.campegine.re.it

e-mail: segreteria@comune.campegine.re.it

PEC: campegine@cert.provincia.re.it

1.1 - ANALISI CONTESTO ESTERNO

Si rinvia all'analisi di contesto esterno effettuata nella Ses del DUP presentato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2023

1.2 - ANALISI CONTESTO INTERNO

Si rinvia all'analisi di contesto interno effettuata nella Ses del DUP presentato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2023

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 - Sottosezione di programmazione: valore pubblico

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non è prevista per enti con un numero di dipendenti fino a 50.

Si rinvia alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2023.

2. 2 - Sottosezione di programmazione: performance

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non è prevista per enti con un numero di dipendenti fino a 50.

Il Piano della performance e Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009 sarà oggetto di separata approvazione con Delibera di Giunta.


2. 3 - Sottosezione di programmazione: rischi corruttivi e trasparenza

La sottosezione riguardante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 è stata approvata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 29/03/2023 ad oggetto "PIAO 2023-2025: approvazione sottosezione "Prevenzione della corruzione e trasparenza" di cui si riallega al presente documento i documenti che ne formavano parte integrante – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e la Mappatura dei processi (Allegato A e B).

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 – Struttura Organizzativa.

L'organizzazione dall'Amministrazione si articola in tre settori la cui responsabilità, per ciascun servizio, è affidata con decreto del Sindaco a personale di categoria D incaricato di posizione organizzativa. I criteri per la graduazione delle posizioni organizzative sono stati definiti da ultimo con deliberazione della giunta comunale n. 33 del 13/05/2019. I profili di ruolo, come definiti dalle linee guida di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto- legislativo 30 marzo 2001, n. 165, saranno definiti in adempimento del CCNL funzioni locali del 16/11/2022. L'organigramma della struttura è il seguente.



3.2 - Organizzazione Lavoro Agile.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. Comunale n. 32 del 12/10/2018 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Val d'Enza delle funzioni di amministrazione e gestione del personale da parte del Comune di Campegine.

Si rimanda all'approvazione di uno strumento di programmazione unico relativamente all'organizzazione del Lavoro Agile a cura dell'ufficio risorse umane associato dell'Unione Val d'Enza.

3.3 - Piano Triennale fabbisogni di personale.

3.3.1 EVOLUZIONE NORMATIVA.

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n.

165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

I commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo vigente, che prevedono:

- "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
 - a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016);*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);

- 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)";

Le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

Le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi e, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato

L'art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs. N. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione

organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

L'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta sanzioni quali l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti, oltre che la responsabilità disciplinare per il dirigente che non attivi le procedure previste

3.3.2 ITER PROCEDIMENTALE

Al fine di ottemperare all'adempimento normativo sopra citato, prendere atto di eventuali situazioni di soprannumero di unità o eccedenze di personale presso gli Uffici, sono state acquisite le dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi del Comune di Campegine, conservate agli atti, che, con riferimento alle funzioni ai medesimi attribuite, agli obiettivi assegnati ed ai servizi annessi, hanno attestato l'assenza di eccedenze di unità nell'ambito dei Settori/servizi dagli stessi diretti;

Riepilogo Fabbisogni precedenti:

- con Deliberazione di G.C. n. 9 del 13/02/2021 è stata approvata la Programmazione annuale del fabbisogno di personale 2021-2023;
- con Deliberazione di G.C. n. 71 del 11/11/2021 è stata approvata la 1° modifica alla Programmazione annuale del fabbisogno di personale 2021-2023;
- con Deliberazione di G.C. n. 7 del 28/02/2022 è stata approvata la Programmazione annuale del fabbisogno di personale 2022-2024;
- con Deliberazione di G.C. n. 45 del 29/08/2022 è stato approvato la 1° modifica del Programmazione annuale del fabbisogno di personale 2022-2024;

3.3.3 VERIFICHE

Il Servizio Ragioneria ha comunicato:

- che i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 162 comma 6 TUEL per l'anno 2022 sono stati rispettati e saranno rispettati nel 2023;

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del TUEL;

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 162 comma 6 TUEL;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016);

Ad oggi, il Comune di Campegine rispetta il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio 2011 – 2013 come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 prevede che:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città' ed autonomie locali, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

Si richiama inoltre la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni da parte dei Comuni emanata in data 08/06/2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020;

Con il D.M. sopra richiamato sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

Per il Comune di Campegine i valori soglia in base ai quali definire le facoltà

assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

POPOLAZIONE (al 31/12/2022)	5.298
FASCIA	E
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	26,9%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,9 %

In base quanto specificato dal D.M. 17 marzo 2020, per determinare le capacità assunzionali dell'ente occorre calcolare il rapporto tra spese di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata;

La circolare esplicativa, al punto 1.2 *Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spese/entrate*, in riferimento al suddetto D.M. chiarisce che *"l'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.*

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999.

Per "entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli allegati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01

Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione accertamenti;”

Come indicato, all’art.3, comma 1 lett.a) del D.M. nella spesa di personale va ricompresa la spesa “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”;

Si è ritenuto, pertanto, di ricomprendere nel conteggio delle spese di personale la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all’Unione Val d’Enza e ASP Carlo Sartori alla quali il Comune di CAMPEGINE partecipa direttamente e indirettamente;

Si è ritenuto, inoltre, al fine di rendere omogeneo il calcolo della percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti, di includere al denominatore la quota della media delle entrate correnti dell’ultimo triennio dell’Unione Val d’Enza, al netto del FCDE nella percentuale di partecipazione del Comune di CAMPEGINE;

Sono stati acquisiti:

- dall’Unione Val d’Enza i dati relativi al rendiconto della gestione approvato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n.15 del 29/05/2023, riepilogati nell’allegato C,
- dall’ASP Carlo Sartori, i dati relativi al bilancio consuntivo 2022 approvato con assemblea dei soci e riepilogati nell’allegato D.
- i dati del Comune di Campegine relativi al Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2023

In esito ai conteggi il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al **26,26%** come evidenziato nel prospetto di calcolo di cui all’allegato E, parte integrante del presente Piano.

Vengono raffrontati la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di CAMPEGINE si colloca al di

sotto del valore soglia “più basso per la fascia demografica di appartenenza; questo significa che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, può incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 26,9%.

Stima del trend delle cessazioni:

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

- ANNO 2023: nessuna cessazione prevista
- ANNO 2024: n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area Istruttori;
n.1 istruttore direttivo contabile – Area Funzionari;
- ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

Assunzioni in programma per l’anno corrente:

Si evidenzia che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’attivazione delle seguenti procedure nell’anno 2023:

- selezione per l’assunzione di 1 Collaboratore tecnico specializzato – Area Operatori esperti a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- selezione per l’assunzione di 1 istruttore tecnico – Area Istruttori, a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- selezione per l’assunzione di 1 istruttore amministrativo contabile – Area Istruttori, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Le previsioni di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al presente atto si attestano al di sotto del valore soglia minimo sopra indicato e della capacità assunzionale individuata secondo i criteri del D.M. come rappresentato nell’allegato F.

3.3.4 PROGRAMMAZIONE LAVORO FLESSIBILE.

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. *All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Ai sensi del vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, si ritiene di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Il comma 1-quater del D.L. 113/2016, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160 prevede l'esclusione dalle limitazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 degli incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL;

VISTA la seguente tabella riassuntiva:

Fattispecie di lavoro flessibile	Competenze	Oneri	Costo ente
Contratti a tempo determinato	78.693,06	25.656,01	104.349,07
Costo per somministrazione di lavoro		31.757,13	31.757,13
Collaborazioni coordinate e continue	3.100,00	354,30	3.454,30
Spesa complessiva 100%	81.793,06	57.767,44	139.560,50
Limite spese lavoro flessibile			139.560,50

Previsione di utilizzo lavoro flessibile per l'anno 2023:

Fattispecie di lavoro flessibile	Competenze	Oneri	Costo ente
Contratti a tempo determinato	79.205,42	23.721,96	102.927,38
Costo per somministrazione di lavoro		19.200,00	19.200,00
Collaborazioni coordinate e continue			
Spesa complessiva 100%	79.205,42	42.921,96	122.127,38
Previsione spese lavoro flessibile			122.127,38

Per sopraggiunte necessità dell'ente, si ritiene di modificare le linee di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2023 nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente e del tetto di spesa di personale, stabilendo, fin da ora, di procedere secondo i seguenti ambiti di intervento:

- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza;
- eventuale attivazione di comandi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi.

3.3.5 PROGRAMMAZIONE 2023-2024-2025.

Per il triennio 2023/2025 si prevedono le seguenti assunzioni:

ANNO 2023				
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	MODALITÀ DI SELEZIONE	N. POSTI
ISTRUTTORI	Istruttore tecnico	3° Settore	Concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale	1
OPERATORI ESPERTI	Collaboratore tecnico professionale	3° Settore	Concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale	1
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo contabile	1° settore (ore 18/36) 2° settore (h 18/36)	Concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale	1

ANNO 2024				
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	MODALITÀ DI SELEZIONE	N. POSTI
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo contabile	3° Settore	Concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale	1
FUNZIONARI	Funzionario amministrativo	2° Settore	Concorso pubblico/utilizzo graduatoria concorsuale	1
Ulteriori assunzioni saranno valutate a seguito di cessazioni di personale al momento non prevedibili				

ANNO 2025				
La possibilità di nuove assunzioni sarà valutata a seguito delle eventuali cessazioni di personale verificatesi e dell'analisi delle capacità di spesa valutata ai sensi delle disposizioni vigenti				

La spesa per la dotazione organica prevista, tenuto conto della presente programmazione, ammonta ad euro 914.271,71 (come da Allegato G – ver 31.07.2023), spesa che è prevista nelle previsioni di bilancio 2023/2025;

In merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata inviata apposita informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.4, comma 5 del CCNL del 16/11/2022, con nota del 03/08/2023 prot.n.15301 dell'Unione Val d'Enza.

Agli atti viene acquisito:

- verbale n. 9 del 27/06/2023, prot. 5704 del 28/06/2023, concernente il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 per l'approvazione del PIAO 2023-2025.
- verbale n. 15 del 02/08/2023, prot. 6883 del 02/08/2023, concernente il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 per l'approvazione del 1° aggiornamento al PIAO 2023-2025.

Viene fatta salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o alle modalità di reclutamento del nuovo personale.

3.3.5 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Relativamente al Piano delle Azioni Positive si rimanda alla Deliberazione di Giunta n. 34 del 08/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non è prevista per enti con un numero di dipendenti fino a 50.

ALLEGATI

ALLEGATO A – PTCPT 2023
ALLEGATO B – MAPPATURA PROCESSI
ALLEGATO C – UNIONE VAL D'ENZA - Capacità assunzionale - consuntivo 2022
ALLEGATO D – ASP SARTORI - Capacità assunzionale - consuntivo 2022
ALLEGATO E – CALCOLO PERCENTUALE - Capacità assunzionale - consuntivo 2022
ALLEGATO F – SPAZI ASSUNZIONALI - Capacità assunzionale - consuntivo 2022
ALLEGATO G – SPESA PERSONALE - Previsioni 2023-2025 – ver 31.07.2023
ALLEGATO H – VERBALE REVISORE SU FABBISOGNO DEL PERSONALE – n.15 del 02/08/2023